



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 14/10/2021

FATTO

Il ricorrente afferma di essere cointestatario con PFR assieme alla cointestataria del ricorso di n. 12 buoni fruttiferi postali ordinari, emessi tra il 1983 e il 1987, e riferisce che in relazione agli stessi è stato liquidato dall'intermediario meno di quanto dovuto in base alle condizioni risultanti sul retro dei titoli.

Il ricorrente, pertanto, chiede di "disporre in merito ai bfp in questione, il pagamento [...] della somma pari alla differenza tra quanto effettivamente rimborsato e quanto avrebbe dovuto essere restituito, comprensiva degli interessi maturati sino alla data decisione ed il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della presente procedura e per ottenere copie titoli".

Costituitosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009; richiama sul punto la decisione n.7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al petitum al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Con riferimento ai Buoni Serie Q/P riferisce che gli stessi sono a tutti gli effetti appartenenti alla serie "Q", e che ha utilizzato per la loro emissione i moduli cartacei della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il



timbro recante la “serie Q/P” sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie “P”.

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione “ibrida” proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

Per quanto concerne il Buono appartenente alla Serie Q riferisce che lo stesso è stato emesso utilizzando regolarmente il modulo cartaceo della serie “Q” - senza la necessità di alcun timbro correttivo - nel periodo in cui erano in collocamento i buoni appartenenti a tale serie, per cui ritiene che nessun errore sia stato commesso in fase di emissione.

Rappresenta che il rendimento dei buoni è sempre stato strutturato in modo da non fruttare alcun interesse nel primo anno, mentre il rendimento per il periodo successivo è sempre stato (almeno fino agli anni 2000) calcolato in base ad un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30esimo anno successivo all'emissione.

Ritiene che le differenze riscontrate dal ricorrente siano riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al riguardo, fa presente che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.



Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi fino al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

La diversa valutazione del ricorrente sarebbe pertanto riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF (sul punto, decisione n. 4141/2015 del Collegio di Coordinamento).

Da ultimo, richiama la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame.

In relazione ai Buoni appartenenti alla Serie O precisa che appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "O", istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e collocata nel periodo compreso fra il 01/09/1981 ed il 30/06/1984.

Con riferimento ai Buoni nn. 627 e 628 precisa che gli stessi sono stati emessi sul modulo cartaceo della serie "O" modificata con apposito timbro riportante i rendimenti della serie "P/O", è da considerarsi a tutti gli effetti appartenente alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "P", come il Buono n. 000.420, istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1984 ed il 30/06/1986.

Fa presente che tale Serie, come è noto, ha visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13/06/1986 concernente la "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio", laddove detta serie è stata collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1984 ed il 30/06/1986.

In merito alla variazione dei tassi di interesse, sottolinea che l'art 153 del D.P.R 156 del 1973 (c.d. "Codice postale e delle telecomunicazioni") prevede che, in presenza di esigenze di mercato ovvero di necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato con effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla G.U. Aggiunge che tali modifiche devono essere "disposte con decreto del Ministro del Tesoro reso unitamente al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, quale è appunto il succitato Decreto adottato nel 1986".

Sul punto, il Decreto del 1986 stabilisce espressamente che, sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie "Q"

La possibilità di variare i tassi origina, pertanto, da una norma legislativa di rango primario e costituisce un'ipotesi di eterointegrazione del contratto ex artt. 1339 e 1418 c.c., considerata anche l'assenza di letteralità dei buoni e il carattere cogente della normativa richiamata, che discendono dalla natura strettamente pubblicistica del servizio di raccolta del risparmio postale realizzato con gli stessi.

Al riguardo richiama l'ABF, che più volte ha ribadito che il regolamento contrattuale originariamente convenuto fra le parti al momento della emissione del titolo possa essere legittimamente "eterointegrato" sulla base delle variazioni del tasso di interesse disposte con successivo decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ciò costituendo un adeguato sistema di pubblicità legale, senza necessità di una specifica e diretta informativa dei singoli intestatari, come stabilito anche nella decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento, in accordo con quanto stabilito dalle SS.UU. n. 13979/2007.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In particolare precisa che, con riferimento alla succitata pronuncia delle SS.UU., la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità di una modifica delle condizioni del contratto, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali se successivi alla sottoscrizione del titolo.

Aggiunge che, comunque, al momento di instaurazione del negozio giuridico, il regolamento contrattuale era “pienamente conforme alla normativa vigente e rispondente a quanto stampigliato sui titoli medesimi”.

Richiama altresì la decisione n. 366/2016 del Collegio di Napoli.

L'intermediario pertanto chiede “in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
 - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
 - nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.

DIRITTO

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, avuto riguardo alla data di sottoscrizione del buono in questione (2001), anteriore al 1° gennaio 2009, e quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni fruttiferi postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.

Entrambe le eccezioni preliminari devono ritenersi infondate.

Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”, dove ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), si precisa che “1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti” ed il successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: “1. Le attività di bancoposta svolte da[l'intermediario] comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A[l'intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell'art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa “[la convenuta] in relazione all'attività di bancoposta” (cfr. Collegio di Milano, n. 6588/2013; Collegio di Bari, n. 11557/2021).

Allo stesso modo infondata è anche l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad “oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati” (Collegio di Milano, n. 6588/2013), non assume alcun rilievo impeditivo ai fini dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche



perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l'evento si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto.

Venendo al merito del ricorso, la controversia sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di undici BFP (e non dodici, come affermato dal ricorrente, posto che tra le 12 copie allegate un Buono risulta prodotto due volte).

Per tutti i titoli il ricorrente contesta il mancato pagamento del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro degli stessi.

Con riguardo ai BFP nn. 923-924-925-010 Serie O, n. 420 Serie P e nn. 627-628 Serie P/O, il Collegio rileva che gli stessi sono stati emessi dall'intermediario precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartengono alle serie "O", "P" e "P/O".

Il Collegio precisa che i Buoni appartenenti alla Serie P/O sono stati emessi sul modulo cartaceo della serie "O" e sugli stessi sono stati apposti sia il timbro con la dicitura "Serie P/O", sia quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. del Tesoro 16 giugno 1984.

La questione per i menzionati Buoni attiene, dunque, alla rimborsabilità secondo le condizioni apposte sul retro del titolo ovvero secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, sopravvenuto alla sottoscrizione dei titoli e meno vantaggioso per il sottoscrittore. Sul punto il Collegio richiama le numerose pronunce dei Collegi ABF, che hanno ritenuto corretto l'operato dell'intermediario che abbia effettuato i rimborsi secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986. Infatti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, tale condotta trova piena giustificazione nella circostanza che "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato" (Coll. Coord., n. 5674/ 2013; v. altresì Collegio di Bari, nn. 7987/2020 e n. 7575/2019). Sul punto poi dell'opponibilità al titolare del buono delle modifiche dei tassi, si sono pronunciate le Sezioni Unite rilevando che "la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale" (Cass., Sez. un., 11.02.2019, n. 3963).

Con riguardo ai BFP nn. 313-164-165 Serie Q/P, il Collegio osserva che tali Buoni sono stati emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartengono alla serie "Q/P".

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, il Collegio ritiene che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto risulta dal titolo, come più volte affermato dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass., n. 13979/2007) e dall'Arbitro (ex multis, Collegio di Bari, nn. 7986/2020 e 5014/2019; Collegio di Bologna, nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio di Torino, nn. 2571/2018 e 10705/2017)

L'orientamento, peraltro, è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento (n. 6142/2020), che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la



soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In relazione a quanto precede, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente a ottenere l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni nn. 313-164-165 Serie Q/P per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

Infine, con riferimento al BFP n. 214 Serie Q, esso è stato emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 sul modulo cartaceo della serie di appartenenza "Q".

Nel caso di specie, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del ricorrente, la questione sembra riguardare la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, atteso che quest'ultimo chiede il rimborso secondo i rendimenti indicati sul retro del buono.

Preliminarmente il Collegio rileva che di recente il Collegio di Coordinamento, rammentando il principio espresso nella decisione n. 4142/2015, ha nuovamente chiarito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "giustificare" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*", trattandosi "di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Nel merito, il Collegio rammenta che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987).

Il Collegio rammenta altresì che ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

Peraltro, con riferimento ai primi 20 anni la tabella a tergo del titolo (emesso prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale. Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo dei titoli, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.

L'orientamento di questo Collegio sul punto è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (cfr. Collegio di Bari, nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Questa interpretazione è stata di recente avallata dal Collegio di Coordinamento (n. 6142/2020), che ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile. Non può pertanto essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad alcuna ulteriore differenza.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali nn. 313-164-165 Serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il tutto oltre gli interessi al tasso legale dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS